



Comune di Villar Focchiardo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Conte Carroccio n. 30 (TO) – Tel. 011 9645025 Fax 011 9646283
P.IVA 01375740014 – Email: info@comune.villarfocchiardo.to.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2025: approvazione aliquote e relativo prospetto, determinazione delle rate e delle scadenze di versamento.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DI GAETANO Eugenio - Sindaco	Sì
2. TEODORI Alessandra - Vice Sindaco	Sì
3. BARITELLO Orianna - Assessore	Sì
4. VOTA Stefano - Consigliere	Sì
5. ROCCI Valeria - Consigliere	Sì
6. BIOLCATI Alessandro - Consigliere	Sì
7. CHIABERTO Paolo - Consigliere	Sì
8. ALBERTI Matteo - Consigliere	Sì
9. TANCINI Erica - Consigliere	Giust.
10. REYNERI Leonardo Maria - Consigliere	Sì
11. MASUCCI Elisa - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 2	

Assume la Presidenza **DI GAETANO Eugenio**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Alberto CANE**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.32 DEL 17/12/2024**OGGETTO:****Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2025: approvazione aliquote e relativo prospetto, determinazione delle rate e delle scadenze di versamento.****IL SINDACO**

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 22/12/2023 sono state approvate per l'anno 2024 le seguenti aliquote relative alla nuova IMU:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, 1 unità per categorie C2, C6 e C7	4,00 per mille	€ 200,00
Altri Immobili Per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), la base imponibile è ridotta del 50%. La disposizione prevede una serie di condizioni: <ol style="list-style-type: none">1. oggetto di comodato deve essere un'abitazione non di lusso (A/ 1, A/8, A/9), adibita ad abitazione principale dal comodatario;2. l'abitazione concessa in comodato deve essere l'unica posseduta in Italia dal comodante;3. il comodante può possedere oltre all'abitazione concessa in comodato un'altra abitazione nel comune di Villar Focchiardo adibita a propria abitazione principale;4. il contratto deve essere registrato.	8,8 per mille	-
Aree Edificabili	7,60 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,8 per mille	-
Altri fabbricati situati nelle borgate montane, di cui all'allegato elenco 1, che in seguito alla loro particolare ubicazione risultano carenti di servizi comunali	8 per mille	
Immobili Merce ("fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ")	0,00 per mille	-

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;
- Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 380, lettera b), della Legge n. 228/2012, prevede che i comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – Struttura di Gestione degli F24;
- la quota di alimentazione del FSC posta a carico di questo Comune è di € 97.616,61;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Richiamato l'art. 151 del T.U. n. 267/2000 che prevede che gli Enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “Nuova” IMU approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 07/08/2020;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nell'allegato Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale”;

Ritenuto di approvare, per l'anno 2025, le seguenti aliquote, detrazioni e le assimilazioni dell'Imposta Municipale Propria IMU:

Tipologia immobile	Aliquota	Detrazioni
--------------------	----------	------------

Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, 1 unità per categorie C2, C6 e C7	4,00 per mille	€ 200,00
Altri Immobili Per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), la base imponibile è ridotta del 50%. La disposizione prevede una serie di condizioni: 5. oggetto di comodato deve essere un'abitazione non di lusso (A/ 1, A/8, A/9), adibita ad abitazione principale dal comodatario; 6. l'abitazione concessa in comodato deve essere l'unica posseduta in Italia dal comodante; 7. il comodante può possedere oltre all'abitazione concessa in comodato un'altra abitazione nel comune di Villar Focchiardo adibita a propria abitazione principale; 8. il contratto deve essere registrato.	8,8 per mille	-
Aree Edificabili	7,60 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,8 per mille	-
Altri fabbricati situati nelle borgate montane, di cui all'allegato elenco 1, che in seguito alla loro particolare ubicazione risultano carenti di servizi comunali	8 per mille	
Immobili Merce (" fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ")	0,00 per mille	-

RITENUTO di confermare che per l'anno 2025 il versamento dell'IMU avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- Rata 1: 16/06/2025;
- Rata 2: 16/12/2025;

Tenuto conto che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 relativo all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie inerenti le entrate tributarie dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1. di approvare per l'anno 2025 le seguenti aliquote, detrazioni e le assimilazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, 1 unità per categorie C2, C6 e C7	4,00 per mille	€ 200,00
Altri Immobili Per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio, figlio-genitore), la base imponibile è ridotta del 50%. La disposizione prevede una serie di condizioni: 1. oggetto di comodato deve essere un'abitazione non di lusso (A/ 1, A/8, A/9), adibita ad abitazione principale dal comodatario; 2. l'abitazione concessa in comodato deve essere l'unica posseduta in Italia dal comodante; 3. il comodante può possedere oltre all'abitazione concessa in comodato un'altra abitazione nel comune di Villar Focchiardo adibita a propria abitazione principale; 4. il contratto deve essere registrato.	8,8 per mille	-
Aree Edificabili	7,60 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,8 per mille	-
Altri fabbricati situati nelle borgate montane, di cui all'allegato elenco 1, che in seguito alla loro particolare ubicazione risultano carenti di servizi comunali	8 per mille	
Immobili Merce ("fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ")	0,00 per mille	-

2. di approvare, per l'anno 2025 le scadenze relative al versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come indicate nella seguente tabella:

<i>Rata di versamento</i>	<i>Scadenza</i>
---------------------------	-----------------

Acconto	16 giugno 2025
Saldo	16 dicembre 2025

3.di dare atto che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate;

4.di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

5.di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

6.di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DI GAETANO Eugenio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott. Alberto CANE